

**ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI
E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Via Discesa dei Giudici, 4 – 90133 Palermo

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI
IMPIANTABILI VAD**

Numero gara: 5753615; CIG 5931657E31

CAPITOLO 1 - OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina la procedura di gara e la fornitura, a lotto unico e indivisibile, di quanto segue:

- a. fornitura in somministrazione periodica e continuativa, in base alle effettive necessità, di dispositivi impiantabili VAD completi di unità di controllo esterno portatile e di carica batterie;
- b. comodato d'uso, comprensivo di manutenzione full risk, di apparecchiature funzionali al monitoraggio ospedaliero delle prestazioni del sistema;
- c. comodato d'uso, comprensivo di manutenzione full risk, di apparecchiature occorrenti al domicilio del paziente dimesso e ogni accessorio di alimentazione, controllo ed emergenza compreso doppler portatile e borsetta di trasporto delle periferiche VAD;
- d. fornitura di materiali di consumo presuntivamente occorrenti al domicilio del paziente dimesso per tutta la durata dell'impianto fino all'espianto per trapianto o decesso del paziente.

CPV 33182000-9. Il contratto da stipularsi in esito alla procedura di gara disciplinata dal presente capitolato avrà la durata di un anno dalla decorrenza dello stesso e nell'arco dell'anno contrattuale l'Impresa aggiudicataria potrà fornire un numero massimo di 5 dispositivi impiantabili VAD. Gli adempimenti di cui al superiore punto b. si protrarranno, a carico dell'Impresa aggiudicataria, fino alla dimissione dell'ultimo paziente impiantato. Gli adempimenti sub c. e d. si protrarranno, per ciascun paziente impiantato, dall'impianto all'espianto del dispositivo. Il valore stimato massimo del contratto così descritto ammonta a euro 430.300,00 oltre IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso pari ad € 50,00, e gli oneri per la sicurezza da rischio aziendale da evidenziare espressamente in sede di presentazione dell'offerta economica.

L'unicità ed indivisibilità del lotto di gara si rende necessaria al fine di garantire la funzionalità del servizio, avuto riguardo anche alla natura intrinsecamente indivisibile dell'oggetto del contratto.

Resta ferma la facoltà di ISMETT, qualora necessario per garantire la continuità e la regolarità del servizio nelle more della reiterazione della procedura di gara, di prorogare il termine di scadenza fino a 180 giorni, alle medesime condizioni contrattuali, dandone preventivo avviso all'impresa aggiudicataria che sarà pertanto tenuta a continuare il servizio per tutto il periodo di proroga senza interruzioni di sorta.

Si precisa che ISMETT, in alternativa alla sopradescritta proroga di 180 giorni, si riserva, previ accordi con l'Impresa aggiudicataria, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni economiche o a condizioni più vantaggiose, per il periodo di un ulteriore anno. Tenendo conto dell'opzione di rinnovo, si stima che l'importo massimo pagabile all'Impresa aggiudicataria sulla base della presente procedura di gara, ammonti a euro 860.600,00 oltre IVA.

Non verranno accettate offerte al rialzo o alla pari ovvero non verranno accettati prezzi unitari a VAD pari o superiori a euro 86.060,00 oltre IVA cad.

La fornitura di cui al presente capitolato sarà aggiudicata in esito a procedura aperta, ai sensi del DLGS n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., ed in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art. 83 del predetto decreto.

Trascorsi i termini previsti dal D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i., art. 11, commi 10 e 10 ter, sarà cura di ISMETT contattare l'Impresa aggiudicataria per la formalizzazione del vincolo contrattuale.

Tuttavia ISMETT si riserva l'esecuzione in urgenza durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter del citato art. 11, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. ISMETT ha la facoltà di recedere dal contratto stipulato in esito alla presente procedura, in qualsiasi momento nel corso della sua durata, ai sensi della norma di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1373 e 1671 c.c. con un preavviso di

almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Tale facoltà non è concessa all'aggiudicatario.

Si precisa che ISMETT potrà, altresì, in deroga alle previsioni del citato art. 1671 del codice civile, recedere dal contratto di che trattasi, nel caso di disponibilità di convenzioni CONSIP o delle Centrali di Committenza Regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle del contratto medesimo qualora l'aggiudicatario, a riguardo interpellato, non offra, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la disponibilità a proseguire la fornitura alle condizioni di maggior vantaggio economico. In caso di diniego o silenzio dell'aggiudicatario interpellato, il recesso di ISMETT dal contratto non comporterà a carico di ISMETT medesimo alcun onere né per mancato guadagno né per spese sostenute né ad alcun altro titolo.

RUP della presente procedura è la dott. ssa Rosaria Cataldo, Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali di ISMETT.

CAPITOLO 2 - CONFIGURAZIONE E SPECIFICHE DELLA FORNITURA

La configurazione della fornitura, le specifiche funzionali minime previste per l'ammissione alla gara nonché i criteri di assegnazione del punteggio agli elementi qualitativi sono descritti nella scheda tecnica allegata (allegato n. 1).

Le caratteristiche descritte nell'allegato n. 1 devono intendersi indicative di ciò che occorre ad ISMETT. Verranno pertanto ammesse alla gara altresì offerte non perfettamente rispondenti alle descrizioni di cui all'allegato n. 1 purchè equipollenti dal punto di vista funzionale e delle performances garantite.

L'Impresa concorrente dovrà formulare l'offerta economica per la fornitura del VAD tenendo conto altresì di tutti gli oneri e i costi connessi al comodato d'uso e alla manutenzione di tutte le apparecchiature accessorie, ospedaliere e domiciliari, nonché ai materiali di consumo necessari in ogni fase dell'impianto e della gestione del VAD. Nessun corrispettivo aggiuntivo verrà riconosciuto al fornitore per detti oneri e costi che dovranno essere, a rischio del fornitore, computati nel corrispettivo del VAD.

Il comodato d'uso gratuito dei monitor ospedalieri e delle apparecchiature domiciliari di cui ai punti b. e c. del capitolo 1 sono comprensivi, senza oneri aggiuntivi a carico di ISMETT, degli oneri relativi alla manutenzione full risk preventiva e su guasto secondo le prescrizioni dell'allegato n. 1, dell'eventuale aggiornamento dei programmi, se del caso, e della copertura assicurativa R.C., furto e incendio.

Il corrispettivo unitario offerto per ciascun VAD impiantabile è altresì comprensivo di tutti gli oneri, compresi quelli relativi all'imballo, al trasporto, alla formazione del personale ISMETT, all'eventuale assistenza al personale ISMETT in fase di impianto, all'assistenza domiciliare al paziente dimesso (per il controllo del funzionamento delle apparecchiature, per il rilievo al domicilio del paziente di eventuale necessità di materiali di consumo e per la relativa fornitura, ecc.) con la sola esclusione dell'IVA.

Per quanto concerne in particolare la formazione del personale, l'Impresa aggiudicataria è tenuta, senza oneri aggiuntivi a carico di ISMETT, a fornire un'adeguata formazione all'uso dei sistemi forniti.

CAPITOLO 3 - CARATTERISTICHE DEI BENI DA FORNIRE E CONFEZIONAMENTO

Tutti i beni forniti devono essere nuovi di fabbrica con esclusione di usato e/o di rigenerato, costruiti a regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica, nonché alle norme tecniche particolari relative ai beni medesimi. Tutti i materiali di consumo offerti devono essere conformi alle pertinenti direttive CE e devono assolvere a quanto richiesto nella scheda tecnica, in generale, debbono essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio. Sia le attrezzature che i materiali di consumo devono rispondere ai requisiti previsti dalle normative in vigore sulla sicurezza attiva e passiva del personale in ambienti di lavoro. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla vigente normativa e devono figurare sia sui recipienti o condizionamenti primari, sia sull'imballaggio esterno; eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza ed il numero del lotto.

CAPITOLO 4 - CONSEGNA, AVVIAMENTO, COLLAUDO ED ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE

A riguardo dei termini di consegna delle apparecchiature ospedaliere di monitoraggio in comodato d'uso gratuito nonché delle apparecchiature in comodato al domicilio del paziente dimesso si fa riferimento alle prescrizioni dell'allegato n. 1. L'apparecchiatura al domicilio del paziente deve essere consegnata contestualmente alla dimissione su richiesta di ISMETT o del paziente medesimo. Per ogni giornata di ritardo non imputabile a fatto o negligenza di ISMETT o del suo personale verrà praticata, a carico del fornitore inadempiente e previa valutazione dei motivi del ritardo, una penale pari a 500,00 euro/die fatti salvi i limiti stabiliti dalla legge all'applicazione delle penali.

Alla consegna le apparecchiature dovranno essere corredate da documentazione atta a comprovare quanto dichiarato in offerta in merito alla conformità alle norme di sicurezza ed alle altre previste dai documenti di gara.

L'avvio delle apparecchiature e il collaudo delle stesse è contestuale alla consegna.

L'assistenza tecnica delle apparecchiature ospedaliere in comodato d'uso e di quelle in comodato d'uso al domicilio del paziente è comprensiva di visite preventive atte a garantire il perfetto funzionamento delle apparecchiature e di visite su guasto entro 8 ore solari dalla segnalazione. Non è ammesso fermo macchina. L'Impresa può scegliere di dotare l'ospedale o il domicilio del paziente di apparecchiature di back up sempre funzionanti onde prevenire il fermo macchina.

Il ritardo nel ripristino nella funzionalità delle apparecchiature comporterà, previa valutazione dei motivi del ritardo, una penale pari a 500,00 euro al giorno fatti salvi i limiti stabiliti dalla legge all'applicazione delle penali.

CAPITOLO 5 - ORDINAZIONI E CONSEGNE

I dispositivi impiantabili VAD oggetto del contratto dovranno essere forniti periodicamente, in soluzioni ripartite nel corso della validità del contratto, nei quantitativi e con le periodicità indicate negli ordini di fornitura. Non è ammessa la consegna in unica soluzione dei quantitativi indicati nell'allegato n. 1 che comunque devono considerarsi meramente indicativi. Si fa riferimento all'allegato n. 1 per quanto concerne i termini e le modalità di consegna dei dispositivi impiantabili.

Al momento della consegna, i dispositivi impiantabili, qualora sia prevista una data di scadenza, devono avere una validità residua non inferiore ai 2/3 della durata di validità complessiva del prodotto.

Le ordinazioni di quanto oggetto del contratto saranno effettuate, via fax o via email in base alla scelta che discrezionalmente sarà operata da ISMETT e che l'aggiudicatario sarà tenuto ad accettare, con ordini scritti a firma del competente funzionario delegato agli acquisti per ISMETT, per le quantità e le qualità di volta in volta occorrenti.

ISMETT non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quello sopra indicato.

Il termine di consegna previsto nell'allegato n. 1 è da intendersi, al fine dell'esecuzione della fornitura, "termine essenziale". Nel caso in cui non fosse possibile, per qualsiasi ragione, evadere l'ordine entro i termini sopra indicati, si fa obbligo all'Impresa fornitrice di darne formale comunicazione scritta via fax all'Ufficio Acquisti di ISMETT (091/21.92.582).

La mancata comunicazione delle legittime ragioni per le quali non è possibile evadere l'ordine entro il termine richiesto costituirà, a tutti gli effetti di legge, **“interruzione di pubblica fornitura”**.

La consegna al domicilio del paziente dei materiali di consumo dovrà avvenire, su richiesta del paziente o di ISMETT, entro 3 giorni solari dalla richiesta. L'Impresa, mediante il proprio servizio di controllo territoriale, è tenuta ad effettuare le verifiche opportune e a segnalare a ISMETT la necessità di ordinare i materiali di consumo per il domicilio del paziente. Il documento di consegna al domicilio del paziente, firmato per ricevuta, deve essere inviato ai competenti uffici di ISMETT che, in caso di apparenti anomalie sui quantitativi consegnati al domicilio del paziente risultanti dai documenti di consegna, si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie ad appurare che i materiali siano stati effettivamente consegnati e che i materiali consegnati fossero effettivamente necessari.

La mancata comunicazione delle legittime ragioni per le quali non è possibile evadere la richiesta di consegna al domicilio del paziente entro il termine richiesto costituirà, a tutti gli effetti di legge, **“interruzione di pubblica fornitura”**.

Per ciascuna giornata di ritardo nella consegna dei materiali di consumo al domicilio del paziente, ISMETT applicherà, previa valutazione dei motivi del ritardo, una penale di 500,00 euro al giorno fatti salvi i limiti stabiliti dalla legge all'applicazione delle penali.

I prodotti forniti dovranno essere accompagnati dai regolari documenti di consegna previsti dalla legge e dovranno essere posti franco di ogni spesa ed a rischio del fornitore presso il luogo di consegna.

Il documento di trasporto deve essere emesso per singolo ordine e per singola consegna.

Il documento di trasporto dovrà indicare oltre alla ragione sociale del fornitore

- il luogo di consegna dei prodotti
- il numero e la data di riferimento dell'ordine
- la descrizione analitica dei singoli prodotti con indicazione del lotto e della scadenza.

Copia del documento di trasporto verrà resa al fornitore con annotate in calce eventuali osservazioni relative alla fornitura cui il documento si riferisce.

Al fine della fatturazione la quantità, la tipologia e la qualità delle merci fornite saranno comunque quelle effettivamente riscontrate come detto al successivo capitolo relativo al controllo delle forniture, indipendentemente da quanto indicato nei documenti di consegna.

In fase di consegna dovranno essere scrupolosamente osservate le norme generali e speciali che disciplinano il trasporto delle merci fornite.

CAPITOLO 6 - CONTROLLO DELLE FORNITURE

All'atto della consegna verrà eseguito dal personale preposto al ricevimento delle merci il solo controllo quantitativo logisticamente effettuabile in relazione alla tipologia dei prodotti forniti e alle loro modalità di confezionamento. I controlli quantitativi dettagliati, nonché quelli qualitativi, in quanto non effettuabili al momento della consegna, verranno effettuati in momenti successivi, anche in sede di effettivo utilizzo dei prodotti forniti. Pertanto la firma apposta sui documenti di consegna al momento della consegna dal personale preposto al ricevimento delle merci ha esclusivamente valore di dichiarazione di "*avvenuta ricevuta*" del numero di colli e non di corrispondenza delle quantità, delle tipologie e della qualità indicate sui documenti di consegna a quelle effettivamente consegnate. Il controllo e l'accettazione delle merci eseguiti come detto sopra non sollevano tuttavia i fornitori dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci fornite. Le consegne di merci in cattivo stato di conservazione o non rispondenti alle ordinazioni ricevute o comunque non idonee ad essere utilizzate secondo la loro destinazione specifica potranno essere rifiutate non solo alla consegna ma anche in momenti successivi qualora all'atto dell'impiego palesassero vizi o difetti non rilevabili o non rilevati al momento della consegna.

I fornitori, per le consegne non accettate, dovranno provvedere alla loro sostituzione **entro 3 giorni solari** dalla richiesta e ciò anche quando le merci consegnate siano state manomesse ai fini del controllo. Le merci eventualmente consumate in attesa della sostituzione verranno comunque declassate ai fini del pagamento. In pendenza o in mancanza della sostituzione le merci non accettate e non ritirate rimarranno a disposizione del fornitore ed a totale suo rischio presso i depositi ISMETT senza alcuna responsabilità a carico di ISMETT medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che le merci dovessero subire nelle more della loro sostituzione.

CAPITOLO 7 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI IL CONTROLLO DELLE FORNITURE

Nel caso il fornitore, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo le forniture, o non fosse in grado di eseguire le ordinazioni a lui conferite nei quantitativi, nelle qualità e nei termini di consegna richiesti o non provvedesse tempestivamente a sostituire i beni rifiutati sia all'atto della consegna sia successivamente, sarà facoltà di ISMETT provvedere direttamente nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, a libero mercato, addebitando al fornitore inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo delle predette forniture rispetto a quello che avrebbero sostenuto se le forniture fossero state eseguite regolarmente a termini di contratto; in caso ciò non sia possibile, dopo due ritardi o disguidi arrecanti danno ad ISMETT per interruzione del servizio, lo stesso potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Quanto sopra fatto salva ogni altra azione che ISMETT riterrà opportuna in idonea sede intesa all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti.

Nei casi di ritardi nelle consegne dei prodotti ordinati e/o nelle sostituzioni dei prodotti rifiutati rispetto ai termini convenuti potrà essere applicata da parte di ISMETT, previa valutazione dei motivi dei ritardi, una penale nella misura sopra specificata.

L'ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico del fornitore sarà allo stesso direttamente addebitato mediante deduzione dai crediti vantati e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al successivo cap. 11 del presente capitolato.

In particolare, per ciò che concerne i materiali di consumo occorrenti al domicilio del paziente, l'Impresa concorrente è tenuta, in sede di offerta tecnica, a dettagliare tipologie di materiali occorrenti e quantitativi presunti nell'anno.

CAPITOLO 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere emesse per ogni singola consegna di VAD ed essere intestate a:

ISMETT Srl

Discesa dei Giudici, 4

90133 Palermo

Partita IVA n. 04544550827

Sulle fatture devono essere riportati gli estremi del documento di trasporto con il quale sono stati consegnati i VAD fatturati e dovrà inoltre essere indicata la sede di consegna della merce.

Al fine della fatturazione la quantità, la tipologia e la qualità dei prodotti forniti saranno comunque quelle effettivamente riscontrate come detto al precedente capitolo relativo al controllo delle forniture, indipendentemente da quanto indicato nei documenti di consegna.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni data ricevimento fattura tramite bonifico bancario, previa verifica di avvenuta regolare effettuazione del servizio. Con la partecipazione alla gara, l'Impresa concorrente si impegna, con la presentazione dell'offerta, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3.

In tal senso, si precisa che, in sede di sottoscrizione contrattuale, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire l'indicazione del conto o dei conti dedicati e l'indicazione delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui predetti conti, pena la nullità assoluta del contratto.

Si precisa altresì che l'Impresa contrattualmente impegnata alla fornitura oggetto del presente capitolato non può in nessun caso interromperlo neanche nell'ipotesi di presunto mancato pagamento da parte di ISMETT di importi fatturati antecedentemente ai 60 giorni data ricevimento fattura. Un'interruzione, anche nel caso sopra citato, equivarrebbe ad un'interruzione di pubblico servizio, esponendo dunque l'Impresa che se ne rendesse responsabile a tutte le conseguenze civili e penali prescritte dalla legislazione italiana.

CAPITOLO 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ISMETT potrà procedere di diritto ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità delle forniture, con le modalità indicate al precedente capitolo 7, anche:

- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità delle forniture, quali: interruzioni delle forniture senza giustificato motivo; inosservanza dei termini essenziali di consegna indicati nel presente capitolato e/o nelle ordinazioni; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano la produzione ed il commercio dei beni in fornitura;
- qualora non vengano rispettati da parte dell'impresa aggiudicataria, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;
- nel caso di mancata corresponsione da parte dell'impresa aggiudicataria, delle paghe ai propri dipendenti;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- in caso di subappalto del contratto non autorizzato;
- cessione del contratto, fatto salvo il disposto dell'art. 116 del D. Lgs 163/06;
- quando a carico degli affidatari sia stato avviato procedimento penale per frode o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- nel caso di sottoposizione dell'Impresa aggiudicataria a fallimento o ad altra procedura concorsuale. In tal caso il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto di ISMETT di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione delle forniture.

Inoltre, si rileva che al verificarsi, in qualsiasi momento, dei presupposti stabiliti dall'art. 11, co. 3, D.P.R. n. 252/98, ISMETT recederà dal contratto. ISMETT avrà facoltà di recedere dal contratto sia in caso di informazioni tipiche che in caso di informazioni atipiche.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità delle forniture, le stesse saranno formalmente contestate al fornitore inadempiente.

Dopo n. 2 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del fornitore, ISMETT potrà procedere di diritto ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto come detto sopra.

In caso di morte del fornitore, ISMETT potrà, a suo insindacabile giudizio, consentire che le obbligazioni derivanti dal contratto siano assunte solidalmente dagli eredi o ritenere immediatamente risolto il contratto stesso.

Qualora ISMETT ritenesse continuative negli eredi le obbligazioni contrattuali, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che saranno ritenuti necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione dei contratti. Qualora ISMETT ritenesse continuative negli eredi le obbligazioni contrattuali, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice

richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che saranno ritenuti necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione dei contratti.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni e le spese conseguenti a detta risoluzione.

Inoltre, si rileva che, al verificarsi, in qualsiasi momento, dei presupposti interdittivi di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 o nel caso in cui nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti elencati all'art. 135, 1° comma, del D.Lgs 163 del 2006, ISMETT provvederà alla risoluzione del contratto.

Essendo l'importo presunto di gara superiore a 100 migliaia di euro, si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 20/11/2008 n. 15 come modificato dall'art. 28 comma 1 della L.R. 14/5/2009 n. 6, in caso di aggiudicazione per un importo superiore a 100 migliaia di euro, l'impresa dovrà, in caso di formalizzazione del contratto, indicare un conto corrente unico sul quale fare confluire tutte le somme relative all'appalto. L'impresa dovrà eventualmente avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto, ivi incluse quelle inerenti alle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale e assegni circolari non trasferibili. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente punto comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.

A tal fine si chiarisce che non possono essere considerate operazioni relative al presente contratto le spese (anche di personale) che non riguardino in via esclusiva il contratto aggiudicato. Nel caso in cui l'Impresa non ritenga di rientrare nell'ambito di applicabilità di quanto disposto dalla norma sopracitata, potrà limitarsi, in fase di aggiudicazione provvisoria, a far pervenire a ISMETT, entro i termini che saranno assegnati, una dichiarazione sottoscritta da un legale rappresentante in cui vengano specificati i motivi per i quali non risulta essere applicabile al caso concreto il disposto normativo sopra citato alla luce del chiarimento fornito.

La risoluzione del contratto si verificherà anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ISMETT verificherà il rispetto dei suddetti obblighi come prescritto dall'art. 2 della Legge Regionale Sicilia 20/11/2008 n. 15 al comma 3.

CAPITOLO 10 - AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi offerti in sede di gara resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

E' esclusa la revisione in aumento dei prezzi convenuti salvo gli adeguamenti previsti dalle leggi applicabili. Pertanto, i corrispettivi convenuti dei reattivi, dei controlli, delle calibrazioni e dei consumabili e del canone di noleggio risultanti dall'aggiudicazione della fornitura di che trattasi si intendono offerti ed accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e non potranno subire variazioni in aumento per tutta la durata del contratto.

CAPITOLO 11 - GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

Per la partecipazione alla presente procedura di gara è richiesta la prestazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 D. Lgs. 163/2006 e smi.

Per la partecipazione alla gara ciascuna impresa, conformemente alla prescrizione del comma 8 dell'articolo 75 del D. Lgs 163/06, dovrà altresì presentare l'impegno di un fideiussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo qualora l'offerente risultasse affidatario.

Il deposito cauzionale definitivo (art.113 del D. Lgs 163/06), da prodursi ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva, è prestato a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dell'inottemperanza a detti obblighi, nonché del rimborso delle somme che ISMETT dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienze del fornitore.

L'importo della cauzione definitiva resta determinato nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione IVA esclusa e con gli incrementi previsti dal citato art. 113. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta** della stazione appaltante.

Il deposito cauzionale avrà durata tale da coprire l'intera durata contrattuale e dovrà essere prorogata o rinnovata dal fornitore in caso di proroga o rinnovo del contratto. La garanzia definitiva

potrà essere svincolata progressivamente secondo le disposizioni dell'art. 113, comma 3, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Non è ammessa l'esenzione dalla prestazione del deposito cauzionale definitivo.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione e preclude la formalizzazione del contratto. L'incameramento della cauzione definitiva non preclude ad ISMETT il perseguimento del risarcimento degli ulteriori eventuali danni, agendo nelle sedi e nei modi più opportuni.

CAPITOLO 12 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura di cui al presente capitolato avverrà in capo ad unico offerente a lotto unico e indivisibile.

Per l'ammissione alla gara è necessario che il concorrente offra tutti i beni ed i servizi, nessuno escluso, oggetto del lotto.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base all'elemento prezzo e ad elementi diversi dal prezzo sulla base di quanto previsto dall'art. 83 del D. leg. vo n. 163 del 12 aprile 2006, e s.m.i.

Fatto 100 il punteggio massimo attribuibile saranno assegnati:

- punti 50 agli elementi tecnico-qualitativi diversi dal prezzo secondo i criteri di cui all'allegato n. 1;
- punti 50 al prezzo.

Non verrà ammessa alla fase economica l'offerta che non avrà totalizzato almeno 30 punti su 50 in fase tecnico-qualitativa.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

CAPITOLO 13 - FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno far pervenire a ISMETT, Ufficio Protocollo, entro il termine perentorio **delle ore 12,00 del giorno 20 Novembre 2014**, plico chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'Impresa partecipante con l'indicazione all'esterno della ragione sociale dell'Impresa concorrente, dei numeri di telefono e fax della stessa e della dicitura: *"Offerta per l'affidamento della fornitura di VAD Impiantabili"*.

Detto plico deve essere indirizzato a:

ISMETT Srl – Via Discesa dei Giudici, 4 – 90133 Palermo.

Le modalità di invio dell'offerta sono lasciate alla libera scelta delle Imprese concorrenti nel rispetto delle norme previste dal vigente Codice Postale. Il recapito del suddetto plico entro il termine perentorio sopra indicato è ad esclusivo rischio del mittente.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte farà fede unicamente la data di ricevimento apposta sui plichi contenenti le stesse da parte dell'Ufficio Protocollo di ISMETT. **Non saranno presi in considerazione, in nessun caso ed indipendentemente dai motivi dell'eventuale ritardo, plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato.**

Ai fini dell'ammissione alla gara è necessario che i plichi giungano entro il termine previsto. Saranno escluse le Imprese che non avranno fatto pervenire entro il sopraddetto termine il plico, restando irrilevante il motivo del ritardo.

Si informa che l'Ufficio Protocollo di ISMETT è sito al secondo piano dell'indirizzo indicato e pertanto il latore del plico contenente l'offerta - sia esso direttamente il fornitore con il corso particolare a mano sia esso un'agenzia autorizzata - è tenuto a recarsi presso il secondo piano dello stabile e a rivolgersi direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Protocollo. Nessun altro ufficio od operatore di ISMETT è autorizzato a ritirare detti plichi; nel caso in cui il latore del plico consegni lo stesso ad ufficio diverso dal Protocollo, ISMETT non risponderà dei plichi che eventualmente non siano giunti all'Ufficio Protocollo in tempo utile e l'Impresa verrà conseguentemente esclusa dalla gara. Le Imprese concorrenti sono invitate a voler dare precise indicazioni in tal senso alle agenzie autorizzate cui si rivolgono per il recapito dei plichi. L'Ufficio protocollo di ISMETT è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, orario continuato. Nel caso in cui il latore del plico dovesse trovare la portineria chiusa, può citofonare a "ISMETT SRL" oppure a "UPMC ITALY".

Il plico relativo all'offerta deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, **3 (tre) distinti plichi ciascuno, a sua volta, chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato nel modo sopradescritto, recanti le seguenti indicazioni in relazione al rispettivo contenuto:**

- A) "Contiene i documenti per la partecipazione alla gara"**
- B) "Contiene l'offerta tecnica"**
- C) "Contiene l'offerta economica"**

Nella busta contrassegnata con la **lettera "A"** devono essere inseriti i seguenti documenti:

1) Dichiarazione, resa dal titolare, nel caso di impresa individuale, o da un Legale Rappresentante dell'impresa se trattasi di società, ai sensi del DPR n. 445/2000, in carta semplice conformemente all'allegato 4 Modello di dichiarazione sostitutiva, contenente tutte le seguenti attestazioni, che saranno successivamente oggetto di apposita verifica eseguita a cura della Stazione Appaltante (**si ricorda che le dichiarazioni false verranno punite ai sensi del codice penale**):

1.1) di autorizzare ISMETT all'utilizzo dei dati personali ai sensi di legge;

1.2) denominazione dell'impresa, codice fiscale e/o partita I.V.A., domicilio fiscale ed ufficio imposte dirette competente (comune, indirizzo, telefono e fax), numero dipendenti, numero Posizione e sede I.N.P.S., numero posizione INAIL, contratto collettivo applicato; iscrizione al registro della C.C.I.A.A o nel corrispondente registro professionale per le Imprese straniere; indicazione, specificando anche i rispettivi indirizzi di residenza, del titolare e del direttore tecnico se trattasi d'impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, o del socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Il direttore tecnico va indicato qualora presente nell'organizzazione dell'impresa concorrente e occorre specificarlo in ogni caso anche se tale figura coincida con la persona del legale rappresentante o di altro amministratore. Laddove non sia prevista tale figura, occorrerà dichiarare tale circostanza;

1.3) elencazione delle eventuali condanne penali riportate dai soggetti sopramenzionati ivi comprese quelle per le quali i soggetti interessati abbiano beneficiato della non menzione ad eccezione delle condanne che il concorrente non è tenuto ad indicare per effetto della previsione dell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e smi;

1.4) di essere munita delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni ad albi o registri a sensi di legge, per lo svolgimento della fornitura e dei servizi accessori di cui alla presente gara;

1.5) l'inesistenza delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al Decreto Legislativo 159/2011;

1.6) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e smi e che la condizione di esclusione di cui alla lettera c) del menzionato articolo non ricorre nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di ricezione della lettera di invito, soggetti che devono essere nominativamente riportati; oppure, nel caso di ricorrenza della cause di esclusione in ordine a detti, che l'Impresa abbia adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata specificando gli stessi;

1.7) che l'impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e i conseguenti pagamenti e che non ha a riguardo commesso violazioni gravi definitivamente accertate;

1.8) che l'impresa è in regola con le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) e non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate nella materia di che trattasi;

1.9) che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

1.10) che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 7 marzo 1999 n. 68;

1.11) che l'impresa ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro di cui alla documentazione di gara ed alla normativa vigente in materia;

1.12) di non aver mai subito una consolidata risoluzione contrattuale per inadempimento e/o per la cattiva qualità del servizio in oggetto; (la risoluzione contrattuale s'intende consolidata quando è stata accertata con sentenza passata in giudicato o qualora siano inutilmente scaduti i termini per proporre azione giudiziaria);

1.13) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti o dichiarazione alternativa ai sensi del comma 2 dell'art. 38, D. Lgs 163/2006 e smi;

1.14) che l'offerta presentata è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

1.15) di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con esclusione di ogni ipotesi di accordo con le altre imprese partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

1.16) di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni previste da tutti i documenti relativi alla presente gara;

1.17) di acconsentire all'accesso, ex L. 241/90, a tutte le parti sia amministrative che tecniche che economiche della documentazione prodotta, per ragioni attinenti alla gestione della procedura di gara, delle fasi successive all'espletamento della gara e/o per ragioni di giustizia salva la facoltà del concorrente, in sede di formulazione dell'offerta economica o di giustificazione della stessa, di indicare le parti delle stesse che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici e commerciali e fatta salva in ogni caso la previsione di cui all'art. 13 comma 6 del Decreto Legislativo 163/2006 e smi;

1.18) di autorizzare espressamente ISMETT a inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 del D.Lgs n. 163/06, nonchè qualsivoglia altra comunicazione inerente la gara di che trattasi e il successivo contratto a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata specificando i numeri di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata che i competenti uffici di ISMETT sono all'uopo autorizzati ad utilizzare;

1.19) che l'impresa si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non sia, pertanto, in stato di liquidazione coatta, fallimento, concordato preventivo e, inoltre, non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

1.20) che l'impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i relativi adempimenti e pagamenti in materia di contributi sociali;

1.21) che non sussistono iscrizioni nel casellario informativo dell'AVCP per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e per l'affidamento dei subappalti;

1.22) che non ricorre, per l'Impresa, la causa di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001 e s.m.i. in quanto:

- non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
- oppure, in alternativa,
- si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma il periodo di emersione si è concluso.

La dichiarazione suddetta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da altro soggetto autorizzato a impegnare l'Impresa verso terzi. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta altresì idonea procura.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia leggibile del documento di identità in corso di validità del dichiarante. Si segnala che le informazioni oggetto di ciascuno dei punti della soprariportata dichiarazione, come anche l'allegazione del documento di identità in corso di validità del dichiarante, costituiscono elemento essenziale dell'offerta e pertanto la mancanza, incompletezza o irregolarità di una o più delle dichiarazioni richieste o del documento di identità comporterà l'applicazione dell'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e smi. In particolare, ISMETT assegnerà un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Verrà altresì applicata la sanzione pecuniaria pari all'1 per cento del valore della gara ovvero pari ad € 4.303,00 e il relativo versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria.

2) Dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui alle disposizioni sub lettera b), c) ed m) ter dell'art. 38 comma 1 del D. Lgs 163/2006 e smi rese da tutti i soggetti elencati nelle disposizioni medesime.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia leggibile del documento di identità in corso di validità del dichiarante. Si segnala che le informazioni oggetto di ciascuno dei punti della soprariportata dichiarazione, come anche l'allegazione del documento di identità in corso di validità del dichiarante, costituiscono elemento essenziale dell'offerta e pertanto la mancanza, incompletezza o irregolarità di una o più delle dichiarazioni richieste o del documento di identità comporterà l'applicazione dell'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/06 smi. In particolare, ISMETT assegnerà un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Verrà altresì applicata la sanzione pecuniaria pari all'1 per cento del valore della gara ovvero pari ad € 4.303,00 e il relativo versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria.

3) Il presente capitolato d'oneri, gli allegati n. 1, n. 2, n. 3 il DUVRI e l'allegato C allo stesso e l'allegato capitolato tecnico, sottoscritti in ogni pagina;

Si fa presente che detti allegati 2 e 3 e il DUVRI dovranno essere altresì compilati nelle parti di competenza.

Il capitolato speciale dovrà essere, inoltre, sottoscritto con firma multipla nell'ultima pagina in corrispondenza delle clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c.; (la mancanza di una o più di dette sottoscrizioni non comporterà esclusione dalla gara, ma dovrà essere integrata necessariamente entro i termini che saranno definiti dal RUP).

4) Documento probante, conformemente alle prescrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 75 del DLGS 163/06, una garanzia, pari al due per cento dell'importo di gara (iva esclusa) ovvero euro 8.606,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La garanzia deve avere validità per almeno duecentodieci (210) giorni

naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e deve essere corredata dall'impegno del garante di concedere, nell'ipotesi in cui alla data di scadenza della garanzia provvisoria ancora non sia intervenuta la sottoscrizione del contratto, un rinnovo della garanzia provvisoria medesima per il periodo di ulteriori 90 giorni.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La suddetta garanzia provvisoria deve considerarsi elemento essenziale dell'offerta e, pertanto, la mancanza della medesima determinerà senz'altro l'esclusione dalla gara e al riguardo viene escluso il cd. "soccorso istruttorio"; invece la circostanza che non contempili una o più delle condizioni richieste o che sia di importo inferiore al dovuto sarà suscettibile di sanatoria.

5) Documento probante, conformemente alla prescrizione del comma 8 dell'articolo 75 del D.Lgs 163/06, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui al capitolo 13 del presente Capitolato di gara qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

La mancanza di detto impegno determinerà senz'altro l'esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio.

6) Modello GAP debitamente compilato nella parte relativa all'impresa partecipante.

7) Due idonee referenze bancarie;

La mancanza anche di una sola delle due referenze bancarie richieste determinerà senz'altro l'esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio.

8) dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, per il titolare ed il direttore tecnico, se trattasi d'impresa individuale, i legali rappresentanti, i soci ed il direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo, i legali rappresentanti, i soci accomandatari ed il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, i legali rappresentanti, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con numero di soci inferiore a quattro se trattasi di altro tipo di società o consorzio. Per il direttore tecnico la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata qualora tale figura sia presente nell'organizzazione dell'impresa concorrente. La dichiarazione sostitutiva può essere resa anche da un rappresentante legale per gli altri soggetti suddetti qualora sia a conoscenza di fatti, stati e qualità degli altri, altrimenti dovrà essere resa da ognuno di tali soggetti. Inoltre occorre produrre dichiarazione sostitutiva anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. L'impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, ove richiesto dalla norma di legge.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra, dovranno essere prodotte unitamente a copia fotostatica leggibile e non autenticata di un documento di identificazione in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto le stesse.

Si segnala che le informazioni oggetto di ciascuno dei punti della soprariportata dichiarazione, come anche l'allegazione del documento di identità in corso di validità del dichiarante, costituiscono elemento essenziale dell'offerta e pertanto la mancanza, incompletezza o irregolarità di una o più delle dichiarazioni richieste o del documento di identità comporterà l'applicazione dell'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/06 smi. In particolare, ISMETT assegnerà un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Verrà altresì applicata la sanzione pecuniaria pari all'1 per cento del valore della gara ovvero pari ad € 4.303,00 e il relativo versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria.

Le sanzioni pecuniarie di cui ai punti **1), **2)** e **8)** non sono cumulabili.**

9) Ricevuta di pagamento a riprova dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità per la

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

10) Documento denominato "PASSOE" rilasciato dal sistema "AVCPASS".

In caso di Associazione Temporanea d'Imprese la documentazione di cui ai punti 1), 2), e 8) deve essere presentata per ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento. Nel caso di consorzio la documentazione di cui ai punti 1), 2), e 8) deve essere presentata dal Consorzio e da ogni singola impresa consorziata indicata quale esecutrice dell'appalto in caso di aggiudicazione; il capitolato speciale timbrato e firmato da un legale rappresentante per ciascuna impresa facente parte del gruppo può essere prodotto in unica copia, così come il Modello GAP.

In caso di Associazione Temporanea d'Impresa la garanzia provvisoria e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione fideiussoria definitiva devono essere intestati a tutte le imprese del raggruppamento.

Le Associazioni Temporanee d'Impresa si riuniranno ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 163/2006. A tal fine le imprese presenteranno nella busta contrassegnata con la lettera "A" ove non ancora costituite in raggruppamento, apposita dichiarazione contenente l'impegno in caso di aggiudicazione, a far parte del raggruppamento che dovrà essere costituito ai sensi e con le modalità di cui all'art. 37 del citato decreto. Da tale dichiarazione dovrà risultare l'indicazione della Capogruppo.

Le ATI eventualmente già formalmente costituite presenteranno l'originale o la copia autenticata dell'atto di costituzione.

La Documentazione Amministrativa dovrà essere interamente redatta in lingua italiana in quanto lingua ufficiale della procedura. Saranno considerati equipollenti solo i documenti redatti in lingua straniera che siano accompagnati da traduzione asseverata.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/03, i dati personali vengono raccolti per le finalità strettamente connesse agli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie e per lo svolgimento delle operazioni di gara. L'interessato può far valere nei confronti di ISMETT i diritti di cui all'art. 7, esercitati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs n. 196/03.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di identificazione in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto le stesse.

Nella busta contrassegnata con la **lettera "B"** dovrà essere contenuta tutta la documentazione tecnica atta a rappresentare le caratteristiche tecniche e funzionali dei dispositivi impiantabili VAD offerti onde valutarne la conformità ai requisiti minimi di capitolato e il possesso delle caratteristiche preferenziali per l'assegnazione del punteggio qualitativo secondo i criteri previsti nell'allegato n. 1. Dovrà essere inserita nella busta B altresì tutta la documentazione concernente i dati di letteratura per complicanze e sopravvivenza. Ai medesimi fini, la documentazione contenuta nella busta B dovrà dettagliatamente descrivere specifiche tecniche e funzionali altresì delle apparecchiature accessorie, sia ospedaliere che domiciliari, nonché dei materiali di consumo. Dovranno essere descritte la rete e le modalità di funzionamento dell'assistenza e sorveglianza domiciliare al paziente post impianto e dimissione.

Si ribadisce che la lingua ufficiale della procedura di gara di che trattasi è l'italiano e che tutta la documentazione contenuta nel plico di gara – compresa la documentazione da inserirsi, a cura di ciascun concorrente, nella busta B – deve essere redatta in lingua italiana. Pertanto verrà presa in considerazione solo ed esclusivamente la documentazione redatta in lingua italiana o il documento in lingua straniera accompagnato da traduzione asseverata. Non verrà presa pertanto in considerazione, ai fini dell'assegnazione del punteggio qualitativo, documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano qualora non si accompagnata da traduzione asseverata.

La **busta B** non dovrà contenere alcuna indicazione in termini di prezzi.

Si rammenta che tutto quanto descritto dall'Impresa concorrente nella documentazione tecnica di cui alla busta B diviene, in caso di eventuale aggiudicazione, oggetto di obbligo contrattuale.

Si avverte che non sono ammesse offerte alternative e/o plurime e, pertanto, può essere presentata solo un'offerta. La Commissione Giudicatrice non provvederà a valutare nessuna delle offerte in presenza di offerte alternative demandando al Presidente di Seggio la formale esclusione dalla gara.

Si precisa che la mancanza della documentazione tecnica necessaria alla valutazione tecnica ed all'attribuzione del punteggio agli elementi diversi dal prezzo comporterà l'esclusione dell'impresa partecipante potendo la Commissione Giudicatrice richiedere esclusivamente chiarimenti in caso di contraddizione tra parti diverse della documentazione tecnica.

Nella **busta contrassegnata con la lettera "C"** dovrà essere inserita l'offerta economica senza offerte alternative.

L'offerta economica deve essere redatta in lingua italiana – pena esclusione dalla gara e salvo che l'offerta in lingua straniera sia accompagnata da traduzione asseverata - e deve contenere:

- a) la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale, il numero di partita IVA relativi all'impresa concorrente;
- b) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio del suo titolare o del suo legale rappresentante o del procuratore autorizzato;
- c) sconto espresso in cifre e in lettere offerto dal concorrente per la fornitura di ciascun singolo VAD impiantabile e da applicare alla base d'asta di euro 86.060,00; lo sconto non può contemplare un numero di decimali superiore a 2, l'eventuale terzo decimale verrà considerato come non apposto e si prenderanno in considerazione solo i primi due numeri dopo la virgola; in caso di difformità tra l'indicazione in cifre e l'indicazione in lettere verrà considerata valida l'offerta più vantaggiosa per ISMETT salvo il caso di errore materiale facilmente riconoscibile; **a riguardo si ribadisce che verranno escluse dalla gara offerte al rialzo e alla pari; il prezzo offerto per il VAD impiantabile dovrà dunque essere necessariamente inferiore a euro 86.060,00 cad oltre IVA.**

Il corrispettivo offerto per la fornitura del VAD si intende comprensivo degli oneri connessi:

- a. **al comodato d'uso, all'installazione, al collaudo, alla manutenzione delle apparecchiature accessorie, nuove di fabbrica, ospedaliere e domiciliari;**
- b. **alla fornitura dei materiali di consumo accessori al VAD, ospedalieri o domiciliari, qualora necessari;**
- c. **all'imballo, trasporto e consegna franco destino di tutti i beni rientranti nella fornitura;**
- d. **alla formazione del personale ISMETT;**
- e. **alla sorveglianza domiciliare del paziente dimesso.**

Non verranno riconosciuti al fornitore importi ulteriori a qualsivoglia titolo.

d) nel caso di A.T.I. o Consorzi, l'indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

e) la dichiarazione di disponibilità a mantenere valida l'offerta per 210 giorni dal termine ultimo di presentazione della stessa;

f) la sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante o del procuratore autorizzato dell'impresa concorrente o comunque di altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare l'impresa stessa;

g) l'offerta economica dovrà contenere la specifica dei costi relativi alla sicurezza aziendali che dovranno essere congrui e adeguati alle specifiche dell'oggetto del contratto nonché dovrà contenere altresì le restanti specifiche obbligatoriamente previste dalla legge.

CAPITOLO 14 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La procedura di gara di cui al presente Capitolato, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si svolge in 3 distinte fasi (amministrativa, tecnica, economica).

1^ FASE SEDUTA PUBBLICA

In seduta pubblica, il giorno **21 Novembre 2014** con inizio alle ore **10.00**, il Presidente di Seggio unipersonale (RUP), alla presenza del Notaio rogante, previa presa d'atto dei plichi pervenuti entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte e verifica della integrità degli stessi, procederà all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica del loro contenuto, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (buste A) ed alla verifica che siano in esse contenuti tutti i documenti richiesti e che detti documenti siano completi e compilati in modo conforme a quanto richiesto ed alle vigenti disposizioni di legge.

Successivamente si procederà all'apertura delle buste "B" prodotte dalle Imprese ammesse. Il Presidente di Seggio prenderà atto del contenuto di ciascuna busta "B".

Dopodiché ciascuna busta B sarà adeguatamente richiusa e tutte le buste B saranno inserite all'interno di un unico contenitore sigillato in attesa dell'espletamento della fase di valutazione tecnica delle offerte ammesse. Il Presidente di Seggio procederà, quindi, a siglare le buste non aperte contrassegnate con la lettera "C" contenenti l'offerta economica.

Il Presidente, raccolte le eventuali osservazioni o i reclami dei presenti, dichiarerà chiusa la prima fase di gara.

Delle sopraindicate operazioni sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente di Seggio mentre le buste contrassegnate con la lettera "B" verranno adeguatamente custodite ai fini dell'espletamento della successiva fase tecnica di gara; le buste contrassegnate con la lettera "C" rimarranno chiuse e adeguatamente custodite in forma tale da assicurarne l'integrità e la segretezza.

In sede di 1^a fase di gara saranno escluse le Imprese le cui offerte siano inficiate dai seguenti vizi:

- **plico di offerta pervenuto oltre i termini previsti dal presente capitolato;**
- **mancanza delle tre distinte buste all'interno del plico contenente l'offerta;**
- **mancanza delle autocertificazioni, dichiarazioni e documenti richiesti;**
- **mancanza della sottoscrizione in detti;**
- **offerta condizionata; a tal proposito si precisa che verrà considerata condizionata anche l'offerta che, in qualunque parte della documentazione prodotta (busta A, busta B o busta C), al suo interno contenga disposizioni che siano in contrasto tra loro; pertanto, anche a fronte della dichiarazione di accettazione incondizionata della legge di gara e della produzione dei documenti di gara sottoscritti per accettazione, l'inserimento di condizioni contrastanti con i contenuti della legge di gara determinerà l'esclusione dalla gara anche nell'ipotesi in cui detto inserimento sia imputabile a un mero refuso di stampa.**
- **in tutti gli altri casi in cui la legge preveda l'esclusione dalla gara.**

2^a FASE SEDUTA RISERVATA

La seconda fase verrà esperita, in seduta riservata, da apposita Commissione Giudicatrice. Consiste nell'esame delle informazioni contenute in ciascuna busta contrassegnata con la lettera "B". In primo luogo la Commissione procederà a valutare la conformità di tutto quanto oggetto di offerta alle caratteristiche tecnico-funzionali minime.

In questa fase la Commissione escluderà dalla gara le offerte che non possiedano i predetti requisiti minimi o quelli funzionalmente equipollenti. Si escluderanno anche le offerte per le quali la documentazione tecnica prodotta non sia sufficiente alla valutazione qualitativa di quanto offerto, potendo la Commissione richiedere esclusivamente chiarimenti nel caso in cui si appalesi una contraddizione tra parti diverse della documentazione tecnica o sussistano perplessità sul significato da attribuire ad una certa indicazione già contenuta nella documentazione tecnica, non potendo invece in nessun caso richiedere documentazione integrativa. Di seguito si procederà all'attribuzione dei punteggi agli elementi diversi dal prezzo delle varie offerte in gara secondo i criteri indicati nell'allegato capitolato tecnico.

Si procederà all'attribuzione dei punteggi agli elementi diversi dal prezzo delle varie offerte in gara secondo i criteri indicati nell'allegato n. 1. Ciascun componente la Commissione procederà all'attribuzione a ciascun elemento da valutare e a ciascuna offerta di un coefficiente secondo i seguenti criteri motivazionali: gravemente inadeguato peso 0, inadeguato peso 0,2, insufficiente peso 0,4, sufficiente 0,6, buono 0,8, ottimo 1.

Successivamente, per ciascun criterio di assegnazione del punteggio, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i membri della Commissione in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Ciascuna media definitiva, nonché il coefficiente 1, per l'Impresa che ha totalizzato la media più alta, verrà moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile al criterio considerato.

Nell'ambito di tutte le sopradescritte operazioni, si prenderanno in considerazione esclusivamente i primi due numeri dopo la virgola e, solo nel caso in cui il terzo numero dopo la virgola sia superiore a 5, il secondo numero dopo la virgola sarà arrotondato all'unità superiore.

Di tutto quanto sopra verrà redatto verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commissione che sarà rimesso al Direttore del Dipartimento Acquisti per l'espletamento della terza fase della gara.

Verranno ammesse alla successiva fase di gara – *apertura dell'offerta economica* – solo le offerte che avranno totalizzato complessivamente almeno 30 punti sui 50 previsti per gli elementi diversi dal prezzo.

3^a FASE IN SEDUTA PUBBLICA

In tale fase potrà intervenire un rappresentante legale di ciascuna Impresa concorrente o altra persona munita di procura speciale.

Nel luogo, giorno ed ora successivamente comunicati con apposita convocazione, il Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali, in qualità di Presidente di Seggio, alla presenza del Notaio rogante, procederà a dare pubblica lettura dei punteggi finali assegnati dalla Commissione Giudicatrice globalmente a ciascuna offerta in gara e, previa verifica della loro integrità, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Imprese ammesse alla 3^a fase ed alla verifica della correttezza sostanziale delle offerte secondo quanto richiesto nel presente capitolato.

Procederà quindi a dare lettura degli sconti offerti sulla base d'asta per la fornitura del VAD impiantabile e ad attribuire il punteggio relativo.

Il punteggio massimo di 50 punti verrà assegnato lo sconto più elevato.

Alle restanti offerte verranno assegnati punteggi inferiori sulla base della formula prevista all'allegato P del DPR 207/2010 e smi e precisamente

C_i (per $A_i \leq Asoglia$) = $X * A_i / Asoglia$

C_i (per $A_i > Asoglia$) = $X + (1,00 - X) * [(A_i - Asoglia) / (A_{max} - Asoglia)]$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,80$

In tutte queste operazioni verranno considerati solo i primi due decimali dopo la virgola. Nel caso in cui il terzo decimale fosse superiore a 5, il secondo decimale verrà arrotondato alla cifra superiore.

Verrà quindi redatta la relativa graduatoria sulla base della sommatoria, per ciascun concorrente, del punteggio assegnato al prezzo e agli elementi diversi dal prezzo.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di offerte pari, si procederà ad esperire la procedura migliorativa prevista all'art. 77 del R.D. n. 827/1924 e, solo nell'ipotesi in cui nessuna delle Imprese interessate sia adeguatamente rappresentata in seduta di gara, si procederà a sorteggio. A tal fine è necessario che la persona presente per il concorrente sia munito di procura notarile per atto pubblico con espressa menzione del potere di migliorare l'offerta del concorrente ex art. 77 R.D. n. 827/1924.

La presentazione dell'offerta è immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre ISMETT è vincolato solo con l'aggiudicazione definitiva, salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 11, comma 10-ter, del D. Lgs. 163/2006 e smi.

Previa raccolta di eventuali osservazioni o reclami dei presenti, di quanto sopra sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente di gara, dal Notaio.

In caso di aggiudicazione il verbale di gara non tiene luogo di contratto.

La presentazione dell'offerta è immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria mentre ISMETT è vincolato solo dopo aver comunicato, in esito al decorso senza impugnative del termine dilatorio di 35 giorni, la formalizzazione del vincolo contrattuale.

ISMETT si riserva di non affidare la fornitura qualora il prezzo offerto non sia ritenuto congruo rispetto alle quotazioni di mercato o a fronte di qualsiasi altra motivazione di pubblico interesse.

ISMETT esperirà la procedura prevista dall'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 per valutare la congruità delle offerte.

Alle imprese le cui offerte presentino carattere anormalmente basso, ISMETT chiederà per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta stessa ritenuti pertinenti e li verificherà tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Qualora le giustificazioni addotte per la formulazione dell'offerta non dovessero essere accettate, ISMETT procederà all'esclusione dell'offerta risultata anomala, ne darà adeguata motivazione alla Impresa interessata e provvederà allo scorrimento della graduatoria di gara, fino all'individuazione dell'offerta congrua. Troverà al riguardo applicazione il disposto del d. Leg. Vo 163/2006 e s.m.i. in ordine alla valutazione delle offerte anomale e al ricalcolo della soglia di anomalia.

In sede di 3^a fase (economica) saranno escluse le Imprese le cui offerte siano inficiate dai seguenti vizi:

- **mancanza o incompletezza dell'offerta economica;**
- **mancanza della sottoscrizione dell'offerta economica;**
- **offerta condizionata. A tal proposito si precisa che verrà considerata condizionata anche l'offerta che, in qualunque parte della documentazione prodotta (busta A , busta B o busta C), al suo interno contenga disposizioni che siano in contrasto tra loro; pertanto, anche a fronte della dichiarazione di accettazione incondizionata della legge di gara e della produzione dei documenti di gara sottoscritti per accettazione, l'inserimento di condizioni contrastanti con i contenuti della legge di gara determinerà l'esclusione dalla presente procedura;**
- **offerte economiche al rialzo o alla pari;**
- **in tutti gli altri casi in cui la legge o i documenti di gara prevedano l'esclusione dalla gara.**

Eventuali altre mancanze od irregolarità saranno suscettibili di integrazione, salva diversa disposizione di legge o del presente capitolato.

Il servizio di che trattasi è da considerarsi a tutti gli effetti "pubblico servizio"

CAPITOLO 15 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA

Contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria e ai fini del perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva, verrà richiesto all’impresa individuata quale migliore offerente che abbia previamente superato l’eventuale verifica dell’offerta anormalmente bassa, di presentare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta medesima, i sottoelencati documenti:

- Codice di condotta aziendale firmato per presa visione e accettazione;
- Allegati inerenti la Privacy compilati e firmati per presa visione e accettazione;
- qualsiasi altro documento che sia richiesto direttamente o indirettamente dalle previsioni del presente Capitolato o dalla legge.

Entro il predetto termine dovrà, comunque, essere prodotto ogni altro documento eventualmente richiesto.

Trascorso inutilmente tale termine, ISMETT potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e allo scorrimento della graduatoria.

L’aggiudicazione definitiva è subordinata, oltre che all’effettiva e tempestiva produzione da parte dell’Impresa di tutto quanto sopra detto, altresì, all’acquisizione d’ufficio da parte di ISMETT, di tutte le certificazioni attestanti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e smi.

Si farà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui ISMETT accerti che l’impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l’assunzione dell’appalto. In caso di revoca o di annullamento dell’aggiudicazione, ISMETT provvederà ad aggiudicare ad altra Impresa secondo graduatoria e, se del caso, ad effettuare la segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

ISMETT si riserva l’esecuzione in urgenza durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter del citato art. 11 qualora la mancata esecuzione immediata del contratto determini un grave danno all’interesse pubblico.

Sarà cura di ISMETT prendere contatti con l’Impresa aggiudicataria per la formalizzazione del vincolo contrattuale. **Ai fini della formalizzazione del vincolo contrattuale e a pena di decadenza dall’aggiudicazione, dovrà essere prodotto dall’Impresa aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo di cui al superiore capitolo 11.**

L’Impresa deve essere in condizione di dare esecuzione alla fornitura immediatamente dopo la formalizzazione del contratto. In fase di esecuzione del contratto, il prezzo di fatturazione del VAD verrà ricavato dall’applicazione sulla base d’asta dello sconto di aggiudicazione con la considerazione dei soli primi due numeri eventualmente decimali senza considerazione alcuna del terzo numero dopo la virgola.

CAPITOLO 16 - FINANZIAMENTO

Il finanziamento della spesa necessaria per il servizio previsto nella presente gara avverrà tramite l’utilizzo di fondi del Bilancio Aziendale e/o di progetti di ricerca specifici.

CAPITOLO 17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo.

CAPITOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

ISMETT si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non procedere all’aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, senza diritto per i partecipanti ad alcuna forma risarcitoria o di indennità.

ISMETT si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicare la gara se le condizioni economiche offerte non risultino convenienti in relazione al confronto con le condizioni di fornitura praticate ad altre strutture ospedaliere del territorio per beni e servizi con caratteristiche simili o, comunque, con le condizioni praticate sul territorio evincibili, tra l’altro, anche da Convenzioni Consip o da gare consorziate.

Le informazioni complementari relative alla gara di cui al presente Capitolato possono essere richieste al Dipartimento Acquisti dell’ISMETT con nota da inviare esclusivamente via fax al numero 091.21.92.582 **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 Ottobre 2014.**

ISMETT si riserva non pubblicare chiarimenti e precisazioni oltre le ore 12.00 del 7 Novembre 2014.

Per quanto non espressamente previsto nei documenti della presente procedura, si fa espresso rinvio alla legislazione vigente in materia ed alle disposizioni del Codice Civile, se e in quanto applicabili.

A tutti gli effetti la fornitura disciplinata dal **presente capitolato viene considerata "pubblica fornitura"**.

Il presente capitolato si compone di n. 18 capitoli articolati su 16 pagine e di n. 3 allegati, di cui il primo (allegato n. 1) composto da n. 3 pagine, il secondo e il terzo (allegati n. 2 e n. 3) composti di n. 2 pagine ciascuno, l’allegato 4 composto da 4 pagine, il DUVRI di pagine n. 33 e l’allegato C al DUVRI di pagine n. 10.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile vengono espressamente approvate (timbro e firma) ed accettate le seguenti clausole:

CAP. 1 obbligo accettazione proroga di 180 giorni

Timbro e firma

CAP. 1 facoltà di ISMETT di recedere in deroga all'art. 1671 in caso di disponibilità di convenzioni di maggior vantaggio qualora il fornitore non accetti di adeguare il prezzo

Timbro e firma

CAP. 5 casi di **“interruzione di pubblica fornitura”**, termini di consegna e penali

Timbro e firma

CAP. 6 termine sostituzioni merci non accettate

Timbro e firma

CAP. 8 " Si precisa altresì che l'Impresa contrattualmente impegnata alla fornitura oggetto del presente capitolato non può in nessun caso interromperlo neanche nell'ipotesi di presunto mancato pagamento da parte di ISMETT di importi fatturati precedentemente ai 60 giorni data ricevimento fattura. Un'interruzione, anche nel caso sopra citato, equivarrebbe ad un'interruzione di pubblico servizio, esponendo dunque l'Impresa che se ne rendesse responsabile a tutte le conseguenze civili e penali prescritte dalla legislazione italiana.

Timbro e firma

CAP. 17 “Per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo.”

Timbro e firma

CAP. 18“ISMETT si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non procedere alla aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, senza diritto per i partecipanti ad alcuna forma risarcitoria o di indennità. ISMETT si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicare la gara se le condizioni economiche offerte non risultino convenienti in relazione al confronto con le condizioni di fornitura praticate ad altre strutture ospedaliere del territorio per beni e servizi con caratteristiche simili o, comunque, con le condizioni praticate sul territorio evincibili, tra l'altro, anche da Convenzioni Consip o da gare consorziate”.

Timbro e firma

Firmato prof. Bruno Gridelli Direttore d'Istituto